



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II - Sezione II

Prot. n.

Roma, 13/12/07

LETTERA CIRCOLARE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Affari Generali
S E D E

Ai sigg. Direttori Generali
del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
S E D E

Al sig. Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari
R O M A

Ai signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai sigg. Direttori degli Istituti e Servizi
Penitenziari
LORO SEDI

Ai sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Al sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. ALTAVISTA"
R O M A

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
S.E.D.E

e, p.c.,



GDAP-0388688-2007

PU-GDAP-2000-13/12/2007-0388688-2007



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II – Sezione II

Al sig. Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile
R O M A

Oggetto: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

La presente lettera Circolare ha lo scopo di fornire direttive unitarie per la corretta applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato, nel corso del tempo, l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione.

1. FONTI NORMATIVE :

- a) D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 art.12;
- b) D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 art.9;
- c) D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 art.11;
- d) D.P.R. 9 febbraio 2001, n.140 art.7;
- e) D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 art.9;
- f) D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 art.8;

Con D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 , avente per oggetto "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1998 concernente il personale della Polizia di Stato", esteso anche agli altri Corpi di polizia, è stata istituita, con decorrenza 1° luglio 1990, "l'indennità per servizi esterni".

L'articolo 12 - comma 1 - del suddetto D.P.R. n.147/1990 recita: "il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n.135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.150, è triplicato per il *personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena*.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria

Ufficio II – Sezione II

organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non é cumulabile con quella di cui all'art.11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990”.

Con D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, avente per oggetto “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)” il legislatore, con decorrenza 1° novembre 1995, ha disposto:

- la misura giornaliera dell'indennità per servizi esterni in lire 5.100 lorde (cfr. art. 9 comma 1 del suddetto D.P.R. n. 395/1995);
- l'estensione della sua attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato (cfr. art. 9 comma 1 del suddetto D.P.R. n. 395/1995);
- l'estensione della sua attribuzione al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati (cfr. art. 9 comma 2 del suddetto D.P.R. n. 395/1995).

A decorrere dal 1° giugno 1999, la nuova formulazione della norma, apportata dall'art. 11 - comma 1 - del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, “...il compenso giornaliero di cui all'art.9, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”, ha ulteriormente esteso i servizi per lo svolgimento dei quali viene riconosciuta l'indennità per servizi esterni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

**Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II – Sezione II**

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 - art. 7 – ridetermina l'importo giornaliero dell'indennità per servizi esterni che, con decorrenza 1° gennaio 2001, è stabilito nella misura giornaliera di lire 8.100 lorde (euro 4,18).

Con D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - art. 9 - l'importo giornaliero dell'indennità per servizi esterni è stato rideterminato, con decorrenza 1° settembre 2002, nella misura giornaliera di euro 6,00 lorde. Contestualmente, la norma ha apportato una riduzione del periodo temporale d'impiego, nel servizio o nelle attività che danno titolo all'attribuzione dell'indennità, determinandolo, nell'ambito del turno di servizio giornaliero, in un periodo di attività non inferiore a tre ore, da intendersi svolta in maniera continuativa.

Con D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 – art. 8 al comma 1- viene ribadito, tra l'altro, che l'indennità per servizi esterni è corrisposta in misura unica giornaliera; il comma 2 prevede, con decorrenza 1° novembre 2007, “ al personale che, per esigenze dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30”.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ciò premesso, per definire in modo univoco l'ambito di tale normativa con riferimento all'Amministrazione Penitenziaria, occorre innanzitutto offrire un'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia che sia coerente con il Sistema Penitenziario e con la specificità della sua organizzazione anche di tipo strutturale.

Orbene, con tale finalità, la portata dell'espressione “..... *attribuzione al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.....*” intanto richiama tutte le postazioni di servizio istituite all'interno del muro di cinta,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II – Sezione II

atteso che questo delimita con certezza l'area all'interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta. Per le strutture prive di muro di cinta si farà riferimento, ovviamente, agli ambienti dislocati al di là della portineria d'ingresso. La norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e: tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.

Con tale presupposto, cui si rinvia per ogni possibile ulteriore soluzione applicativa, si ripropone con valore meramente ricognitivo la seguente articolazione dei servizi che danno diritto all'attribuzione dell'indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed in parte già indicati espressamente nella lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999:

1. tutti i servizi svolti all'interno del muro di cinta o della portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta;
2. i servizi di sorveglianza perimetrale, fissi e mobili, ivi compresi quelli che fanno capo ai preposti;
3. i servizi di portinerie esterne ed interne, delle porte carraie e dei block houses;
4. i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali;
5. i servizi di vigilanza ai detenuti ed internati in regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno;
6. i servizi di vigilanza costiera, in navigazione, di vigilanza al natante agli ormeggi o, quando il natante è in avaria, a terra nella manutenzione ordinaria o straordinaria del natante¹;
7. i servizi di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Giustizia;

¹ L'estensione a tale servizio è intervenuta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato nel corso degli anni in materia (cfr. sentenza T.A.R. per la Toscana del 28-05-2003).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II – Sezione II

8. i servizi relativi alle esercitazioni di tiro a fuoco presso i poligoni di tiro per il personale istruttore, i direttori di tiro e per i partecipanti all'esercitazione;
9. i servizi traduzioni e piantonamento dei detenuti e degli internati;
10. i servizi che attengono alle attività di polizia giudiziaria svolte dal personale nelle varie articolazioni dell'amministrazione penitenziaria;
11. i servizi di autista, avuto riguardo ai compiti connessi a tale prestazione ed in virtù dell'estensione del diritto all'indennità prevista nell'art.11, comma 1 del DPR 16 marzo 1999, n.254. Tra i compiti connessi rientrano anche quelli relativi alla consegna o ritiro di atti, relativi alle attività del proprio ufficio, presso qualsiasi Ufficio o Servizio, centrale o periferico, dell'Amministrazione della Giustizia o di altra Amministrazione, nonché alla notifica di atti a detenuti sottoposti alla misura cautelare degli arresti e della detenzione domiciliare.

Inoltre si precisa quanto segue:

- a) l'indennità per servizi esterni è cumulabile con la presenza qualificata (cfr. art. 10 - comma 1 - del D.P.R. 254/99) che ha soppresso il divieto di cumulo previsto dallo articolo 8 - comma 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395);
- b) Ricorrendone i presupposti, l'indennità per servizi esterni spetta, anche, al personale impiegato in servizio fuori sede;
- c) l'indennità per servizi esterni compete esclusivamente al personale impiegato per un periodo non inferiore alle tre ore continuative, a prescindere dall'espletamento del servizio in regime di lavoro straordinario ovvero a completamento del turno ordinario di servizio giornaliero;
- d) non rientrano nel novero dei servizi per i quali si riconosce l'indennità in questione, quelli espletati dal personale del Corpo impiegato presso uffici che non siano ubicati all'interno delle aree indicate nel punto sub 1);



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Ufficio II – Sezione II

e) in applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n.170/2007, con decorrenza dal 1° novembre 2007, l'indennità per servizi esterni compete in misura doppia al personale che nella stessa giornata assicura l'espletamento di due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo. Si evidenzia che il suddetto personale, per aver titolo all'indennità, deve aver assicurato, nell'ambito di ciascuno dei due turni di lavoro sopra indicati, la copertura di uno o più posti di servizio qualificati esterni. Qualora nel giorno di riposo sopra indicato il dipendente, per sopravvenute eccezionali esigenze dell'Amministrazione, dovesse essere nuovamente impiegato in servizi che risultano qualificati come servizi esterni, allo stesso sarà attribuita la relativa indennità, fermo restando che, nell'arco del mese, non possono essere corrisposte, allo stesso dipendente, più di trenta indennità per servizi esterni;

f) la predetta indennità deve essere corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi (H24). A tal proposito si richiama quanto statuito dal Consiglio di Stato² in sede giurisdizionale, nel ritenere che l'espressione -organizzazione in turni- "ricomprende tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non coprano le 24 ore".

Le previsioni contenute nella presente circolare – salvo quanto previsto alla precedente lettera e) - sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2008, trovando conferma fino a quella data le procedure legittimamente delineate con lettera circolare n 26424/1.1 del 13 settembre 1999. La relativa spesa connessa all'applicazione della presente circolare, infatti, trova capienza nell'ambito delle risorse previste dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Confidando, come sempre, nella collaborazione delle SS.LL., si raccomanda la scrupolosa osservanza delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

² Sentenza Consiglio di Stato n° 2244 del 22-02-2005.